



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto di Ateneo come da ultimo modificato con Decreto Rettorale 4 settembre 2017, n. 5902, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 213 del 12 settembre 2017;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

**VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 2020, n. 27;

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

**VISTO** il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 263;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, il quale ha stabilito, tra l'altro, la proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** il D.P.C.M. 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il D.P.C.M. 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** in particolare, l'allegato 18 al citato D.P.C.M. 7 agosto 2020 recante "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21";

**VISTA** la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 della Funzione Pubblica avente ad oggetto: Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il relativo allegato "protocollo quadro" per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto in Roma il 24 luglio 2020 dal Ministro della funzione pubblica e dalle organizzazioni sindacali nei limiti della propria competenza e nel rispetto della normativa vigente;

**TENUTO CONTO** della nota MUR del 30 luglio 2020, prot. n. 2833 con la quale sono state date indicazioni sulle modalità di ripresa delle attività didattiche anno accademico 2020/21 nelle Università;

**RICHIAMATI** i DD.RR. rep. n. 496/2020, n. 534/2020 e n. 558/2020 con i quali sono stati definiti i servizi essenziali minimi di Ateneo, le modalità di svolgimento del lavoro agile ed è stato altresì regolamentato l'accesso alle sedi dell'Ateneo, in conformità alle disposizioni emergenziali adottate dal Governo;

**RICHIAMATO** il D.R. rep. 638 dell'11.4.2020 con il quale tutti gli accordi di lavoro agile sono stati prorogati "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

**RICHIAMATO**, altresì, il D.R. rep. n. 708/2020 con il quale sono state adottate le disposizioni e le linee guida per l'avvio in sicurezza delle attività presso l'Ateneo a partire dal 4 maggio 2020 (c.d. Fase 2);

**VISTO** il D.D. rep.n. 1998/2020, come modificato dal D.D. rep. n..2119/2020;

**VISTO** il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) dell'Ateneo come aggiornato in data 12.5.2020, nella versione prot. n. 118232;

**RITENUTO** di adeguare le disposizioni per il lavoro in presenza a quanto previsto dall'art. 263 della Legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 e dalla Circolare MFP n. 3/2020, avendo definito nel citato DVR aggiornato in data 12.5.2020, rigorosi percorsi che associano il previsto ritorno alla normalità con l'esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 263 della citata legge n. 77/2020, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Ateneo dovrà redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della Performance);

**VISTO** il D.R. 1410 del 4 settembre 2020 che all'art. 1 prevede la completa ripresa in presenza delle attività didattiche e di ricerca dell'ateneo, a decorrere dal 15 settembre 2020 e comunque successivamente all'adozione di linee guida ed istruzioni operative da condividere con le OO.SS. e le RSU, le attività tecniche e amministrative possono essere svolte in presenza nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti Covid adottato dall'Ateneo.

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020 . Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**PRESO ATTO** che il citato DPCM 7/2020 prevede che "s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica";

**VISTA** dalla Circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali e del Ministero Della Salute;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

**VISTO** che in data 8 settembre 2020 si è tenuto il primo incontro di confronto con le OO.SS ed RSU sulle linee guida predisposte per le modalità operative per il rientro in presenza a far data dal 15.9.2020;

**ATTESO** che le norme citate in premessa impongono che a far data dal 15 settembre 2020 il lavoro agile non è più la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che bisogna necessariamente prevedere la presenza in servizio del 50% degli addetti fino al 31.12.2020;

**RITENUTO**, pertanto, nella continuazione del confronto con le OO.SS., ed RSU in data 11 settembre 2020, di disporre in maniera progressiva il rientro in presenza del personale tecnico amministrativo nelle percentuali previste dall'art. 263 della legge n. 77/2020, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza;

**Viste** le linee guida approvate e sottoscritte nell'incontro con le OO.SS. e le RSU in data 11 settembre 2020;

### DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni indicate nelle premesse e al fine di garantire la ripresa in presenza delle attività tecniche ed amministrative e di supporto alle attività didattiche e di ricerca dell'ateneo, a decorrere dal 15 settembre 2020 i responsabili delle strutture organizzative (Dirigenti, Capi Ufficio di Coordinamento e Capi Ufficio) presteranno servizio in presenza.

Presterà servizio in presenza anche il personale interessato alle attività da effettuare in presenza quali operatori tecnici, autisti, addetti alle sale delle biblioteche e il Servizio prevenzione e protezione.

Si intendono, pertanto, risolti gli Accordi individuali per la prestazione di attività lavorativa in modalità "Lavoro agile" a suo tempo attivati.

Art.2 - Gli accordi individuali per la prestazione di attività lavorativa in modalità "Lavoro agile" a suo tempo attivati, del personale non ricompreso nell'art.1 sono prorogati fino al 18 settembre 2020.

Art. 3 - Entro il 18 settembre 2020 i suddetti responsabili di strutture, comunicano all'Ufficio Stato Giuridico e Formazione una proposta di organizzazione del rientro in presenza dei componenti dell'Ufficio, in modo da assicurare, a rotazione, la presenza in sede del 50% degli stessi. Le stesse condizioni si applicano anche ai tecnici di laboratorio, per cui saranno i Direttori di Dipartimento a farsi carico delle proposte di rientro.

Art. 4 - A far data dal 22.9.2020 rientrerà in presenza, anche a rotazione, il personale tecnico amministrativo afferente agli uffici ed ai laboratori scientifici proposte dai responsabili di strutture previo Decreto Direttoriale di verifica delle proposte di cui all'art.2 .

Art. 5 - In relazione alla normativa vigente e alle indicazioni Inail in materia, è autorizzata la continuazione della modalità di lavoro agile per le seguenti categorie di personale:

lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SALERNO

dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992 e dal Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329.

Tali lavoratori sono stati a suo tempo individuati con D.R. rep. n. 474 del 6.3.2020 e D.R. rep. n. 475 del 9.3.2020.

Art. 6 - Può essere altresì autorizzata la modalità di lavoro agile ai beneficiari dell'art.3 comma 1 della legge 104/92, per i lavoratori non ricompresi nell'art.5, così come per i lavoratori fragili in relazione all'età ed in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche che possono integrare una condizione di maggiore rischio. In questo caso occorre una valutazione preventiva da parte del Medico competente.

I lavoratori di cui all'art.5 e quelli autorizzati ai sensi dell'art.6 possono richiedere di svolgere su istanza, il lavoro in presenza fino al 50%, oppure al 30%.

Art. 7 - Il RSPP e gli RSL possono organizzare incontri di sopralluogo per rilevare eventuali situazioni non conformi alle norme anticovid rispetto a quanto ad oggi risulta all'Amministrazione dal DVR . Dei risultati saranno informate le OO.SS e RSU e l'amministrazione provvederà ad intervenire con urgenza.

Entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere predisposto il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile), sentite le organizzazioni sindacali

IL DIRETTORE GENERALE

Enrico Periti

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005